

Causa C-120/95

Nicolas Decker
contro
Caisse de maladie des employés privés

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil arbitral des assurances sociales)

«Libera circolazione delle merci — Artt. 30 e 36 del Trattato CE —
Rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro —
Autorizzazione previa dell'ente previdenziale competente — Acquisto di occhiali»

Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesaurò, presentate il 16 settembre 1997 I - 1834

Sentenza della Corte 28 aprile 1998 I - 1871

Massime della sentenza

1. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali — Limiti — Rispetto del diritto comunitario — Norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci*
(Trattato CE, art. 30)

2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Prestazioni fornite in un altro Stato membro — Art. 22 del regolamento n. 1408/71 — Portata — Rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore nello Stato competente, dei prodotti sanitari acquistati in un altro Stato membro — Esclusione*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 22]

3. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d'effetto equivalente — Normativa nazionale relativa al rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro — Acquisto di prodotti sanitari — Occhiali — Obbligo di previa autorizzazione dell'ente previdenziale dello Stato d'iscrizione — Inammissibilità — Giustificazione — Controllo sulle spese sanitarie — Protezione della sanità pubblica — Insussistenza*
(Trattato CE, artt. 30 e 36)

1. La circostanza che una normativa nazionale rientri nell'ambito previdenziale non vale ad escludere l'applicazione dell'art. 30 del Trattato.

Infatti, benché il diritto comunitario non menomi la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro servizi previdenziali, nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario.

2. L'art. 22 del regolamento n. 1408/71, che mira a permettere all'assicurato, autorizzato dall'ente competente a recarsi in un altro Stato membro per ricevere ivi cure adeguate alle sue condizioni, di fruire di prestazioni mediche in natura per conto dell'ente competente, ma secondo la normativa dello Stato in cui le prestazioni sono fornite, segnatamente nel caso in cui il trasferimento diventi necessario in considerazione dello stato di salute dell'inte-

ressato, e ciò senza andare incontro a spese supplementari, non è inteso a disciplinare — e quindi non impedisce affatto — il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore nello Stato competente, dei prodotti medici acquistati in un altro Stato membro, anche in mancanza di un'autorizzazione previa.

3. Gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un ente previdenziale di uno Stato membro neghi ad un assicurato il rimborso forfettario di un paio di occhiali con lenti da vista acquistato presso un ottico stabilito in un altro Stato membro per il motivo che l'acquisto di qualsiasi prodotto medico all'estero dev'essere previamente autorizzato.

Siffatta normativa dev'essere qualificata come ostacolo alla libera circolazione delle merci in quanto incoraggia gli

assicurati ad acquistare i prodotti di cui trattasi nel territorio nazionale piuttosto che in altri Stati membri e, pertanto, è atta a frenare l'importazione.

Essa non è giustificata né da un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, poiché il rimborso forfettario di occhiali e di lenti da vista acquistati in altri Stati membri non inciderebbe sul finanziamento o sull'equilibrio del sistema previdenziale, né

da motivi di sanità pubblica, al fine di garantire la qualità dei prodotti medici forniti agli assistiti in altri Stati membri, poiché, siccome i presupposti per l'accesso alle professioni regolamentate e per l'esercizio delle medesime sono stati oggetto di direttive comunitarie, l'acquisto di un paio d'occhiali, in base alla prescrizione di un oculista, presso un ottico stabilito in un altro Stato membro presenta garanzie equivalenti a quelle offerte all'atto della vendita di un paio d'occhiali da parte di un ottico stabilito nel territorio nazionale.